

Edizione di mercoledì 21 ottobre 2015

IMU E TRIBUTI LOCALI

[**Fallimento e TASI: impervia la via del differimento dei versamenti**](#)

di Fabio Garrini

ISTITUTI DEFLATTIVI

[**Rebus istanze “a zero” nella voluntary**](#)

di Nicola Fasano

DICHIARAZIONI

[**In arrivo 220mila inviti a chi non ha presentato la dichiarazione**](#)

di Laura Mazzola

ENTI NON COMMERCIALI

[**Ma quando si perde il diritto ad applicare la Legge 398/1991?**](#)

di Guido Martinelli

PATRIMONIO E TRUST

[**Il trust per realizzare un'opera beneficia o di interesse pubblico**](#)

di Sergio Pellegrino

IMU E TRIBUTI LOCALI

Fallimento e TASI: impervia la via del differimento dei versamenti

di Fabio Garrini

Solo ai fini **IMU** risulta puntualmente codificata la disciplina riguardante gli obblighi (soprattutto di versamento) relativi agli immobili posseduti da un soggetto interessato da **fallimento** (così come nel caso di liquidazione coatta amministrativa). Le similarità tra i due tributi sono tali da suggerire l'**ipotesi di un trattamento comune**, che estenda anche alla tassa sui servizi indivisibili la **sospensione** IMU per il periodo fallimentare.

In realtà le **peculiarità TASI** (in particolar modo il fatto che l'imposta risulta dovuta, oltre che da parte del possessore, in parte anche dall'utilizzatore) sono tali da generare non pochi dubbi circa la **possibilità di una applicazione analogica**, che quindi suggeriscono di effettuare il **versamento alle scadenze canoniche**.

Ad occuparsi degli **obblighi di versamento IMU** è il comma 6, dell'articolo 10, D.Lgs. 504/1992: l'articolo 9, comma 7, D.Lgs. 23/2011 fa infatti **esplicito richiamo**, tra le altre, all'unica disposizione che anche nel precedente tributo comunale era prevista per regolare il trattamento degli immobili interessati da procedure concorsuali. Essa dispone che:

"Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".

Preliminarmente occorre individuare una distinzione circa l'obbligazione tributaria del fallito ai fini IMU; in particolare sono da tenersi distinte:

- l'imposta che matura nel **periodo antecedente la dichiarazione di fallimento** (tanto per il periodo d'imposta dal primo gennaio alla data della sentenza dichiarativa del fallimento come pure per i periodi d'imposta precedenti) ha natura di **debito concorsuale**; in relazione a tale periodo il contribuente deve effettuare i versamenti alle scadenze canoniche, così come il Comune, per il recupero del credito relativo a tale periodo (spesso l'imposta viene omessa nelle annualità immediatamente precedenti al fallimento del contribuente), dovrà insinuarsi nel fallimento secondo le ordinarie procedure previste dalla Legge fallimentare. Credito che comunque beneficia di **privilegi**;
- l'imposta che matura **durante la procedura** dovrà essere versata dal curatore per

l'importo complessivo, in un'unica soluzione, una volta che sia stato **venduto l'immobile**, oggetto dell'imposta stessa: tale onere è infatti una spesa a carico della "massa fallimentare" e, come tale, dovrà essere **soddisfatto in prededuzione**. Il presupposto impositivo dell'IMU non viene meno con l'avvio della procedura concorsuale, ma viene semplicemente **procrastinato il momento impositivo**: vi è una sorta di **sospensione del versamento** finalizzato ad attendere un momento in cui il fallimento possegga **sufficiente liquidità** per adempiere all'obbligazione tributaria (appunto quando sarà ceduto l'immobile). Da notare che tale calcolo dovrà essere effettuato **separatamente in relazione ad ogni immobile** posseduto dal fallito, rendendo articolata la gestione del tributo dovuto quando il fallito risulta essere possessore di molti immobili ceduti in momenti diversi.

È implicito osservare come, per detti periodi d'imposta, il Comune non è tenuto ad insinuarsi al passivo, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15478/2010: d'altro canto si tratta di una obbligazione che inerisce il periodo fallimentare.

Molto più delicato è, invece, il ragionamento che riguarda **l'imposta sui servizi indivisibili**: il problema, in particolare, deriva dal fatto che la vicenda **non risulta avere alcuna precisa regolamentazione**.

La **tecnica legislativa poco convincente** utilizzata è, infatti, causa di non pochi dubbi: la **TASI** è stata infatti introdotta dalla L. 147/2013 con specifiche disposizioni e parziali rimandi alla disciplina IMU.

A sostegno della prima tesi – quella dell'**equiparazione** tra i due tributi – depone il fatto che, nella disciplina IMU, tale differimento è legato alle **difficoltà finanziarie** che sono connaturate nella procedura fallimentare (quantomeno all'avvio), difficoltà che necessariamente interessano anche il tributo sui servizi.

Inoltre, vanno notate le **somiglianze** tra i due tributi, per cui nella disciplina TASI non vi sarebbe una specifica previsione applicabile solo a causa della **sbadataggine del legislatore**, e non perché abbia voluto trattare diversamente i due tributi. A sostegno di tale tesi va notato come nelle risposte **FAQ del 3 giugno 2014** vi siano analoghe estensioni in relazione all'imputazione dell'imposta in caso di **separazione dei coniugi**, ovvero per la riduzione al 50% nel caso di fabbricati inagibili o vincolati. Quindi **assimilazioni analogiche** che vanno ben oltre la previsione che riguarda la base imponibile (comma. 675 della L. 147/2013) e che finiscono per interessare anche **l'individuazione del soggetto passivo** e l'applicazione di **riduzioni ed esenzioni**.

A ciò va però controbattuto che, in assenza di una previsione *ad hoc*, pare **eccessivamente arbitrario sospendere il versamento TASI**.

L'elemento più convincente a sostegno di questa seconda tesi – che **respinge l'estensione interpretativa** – pare invece il **differente presupposto impositivo**: mentre ai fini IMU soggetto

passivo è unicamente il possessore, ai fini TASI viene interessato anche il **detentore dell'immobile**. Se risulta infatti sensato rinviare la TASI, al pari dell'IMU, quando il fallito è proprietario, al contrario, quando il fallito deve solo la **TASI in qualità di conduttore** dell'immobile, non sarebbe ipotizzabile alcun differimento visto che non dovrà essere disposta alcuna **cessione dell'immobile**.

Quindi, a patto di non voler creare due distinte fattispecie – da una parte il fallito possessore e detentore, dall'altro il fallito solo detentore – l'unica soluzione è quella di versare la TASI alle scadenze canoniche del 16 giugno e 16 dicembre.

Buona parte dei colleghi, comunque, si fa guidare dal **pragmatismo**: se il fallimento ha adeguata liquidità e le somme dovute sono gestibili, adempie al versamento alle scadenze ordinarie; in caso contrario, procrastinerà il versamento in analogia all'IMU, pensando a difendersi a tempo debito in caso di eventuale contestazione, anche sulla base delle indicazioni viste in precedenza.

Della descritta vicenda lascia perplessi soprattutto un aspetto, ossia che **dopo due anni** di applicazione della TASI non si sia posto rimedio alla vicenda, in via normativa o interpretativa, considerando anche che non sono mancate sollecitazioni in tal senso da parte della dottrina.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Rebus istanze “a zero” nella voluntary

di Nicola Fasano

È oramai chiaro che la **proroga** del termine di presentazione delle istanze di **collaborazione volontaria** al **30 novembre** (di cui al D.L. 153/2015), nonché quello per l'invio di **relazione e allegati** (o di eventuali istanze integrative) al **30 dicembre** riguardi tutti, anche coloro che hanno presentato l'istanza prima del 30 settembre scorso. La lettera della norma è **chiara** e il mancato aggiornamento della relazione di accompagnamento (secondo cui, per le istanze presentate fino al 29 settembre, sembrava che l'invio della documentazione di supporto dovesse essere fatto comunque nei 30 giorni successivi) non poteva certo **“scardinare” il testo normativo**.

C'è quindi **più tempo** anche per valutare situazioni che, allo stato attuale, **non hanno trovato le opportune soluzioni** e conferme da parte dell'Amministrazione finanziarie.

Fra queste merita particolare attenzione la tematica delle c.d. **“istanze a zero”**, ossia di istanze eventualmente da presentare al solo **fine di godere dei benefici della procedura** di collaborazione volontaria, soprattutto per il **blocco del raddoppio dei termini per attività detenute in Paesi Black list con accordo**, senza però avere negli anni “tipici” della procedura (nei casi più ricorrenti 2009/2013) violazioni da sanare.

I casi operativi potrebbero essere molteplici. Si pensi al **de cuius**, deceduto nel 2008, intestatario di un rapporto bancario in Svizzera, rispetto a cui gli **eredi accedono alla procedura** per regolarizzare le violazioni proprie commesse dal 2009 in poi. Se gli eredi sono coperti dalla **voluntary**, altrettanto non può dirsi per il **de cuius** che, qualora non potesse presentare (ovviamente tramite gli eredi) una istanza a zero, teoricamente resterebbe **esposto al rischio di accertamento** per le annualità precedenti, stante il raddoppio dei termini ordinariamente previsto dall'articolo 12, D.L. 78/2009 (ferma restando la **trasmissibilità agli eredi** delle sole maggiori imposte).

Ma potrebbe essere anche il caso di un **delegato** che sia stato tale fino al 2008 e il cui nome risulti dalla **documentazione bancaria** che l'intestatario, nonché titolare effettivo del conto, esibisce nell'ambito della propria procedura di collaborazione volontaria. Anche in questa ipotesi, evidentemente, ci sarebbe il **rischio** per il delegato di vedersi **contestate le annualità più risalenti**, ma, d'altro canto, qualora attivasse la procedura di collaborazione volontaria, stante l'**inapplicabilità del raddoppio dei termini** di accertamento, non avrebbe alcuna violazione da sanare negli anni oggetto di sanatoria (dal 2009 al 2013) e dovrebbe appunto presentare una istanza a zero.

Lo stesso dicasi per un soggetto collegato con *asset* detenuti in Svizzera e che, magari dal 2008, **non è più fiscalmente residente in Italia** in modo effettivo e, dunque, per gli anni dal 2009 in poi non deve sanare alcunché.

In tutti questi casi non è stato ancora chiarito dall'Agenzia delle entrate, in effetti, **quale sia la strada da seguire**. Le **soluzioni** sul tavolo dovrebbero essere **due**:

- la prima, quella di consentire in casi del genere la **presentazione di "istanze a zero"**, al fine di consentire anche ai soggetti che si trovano nelle situazioni simili a quelle sopra delineate di accedere ai benefici della procedura, seppur **senza che dalla stessa conseguano importi da versare all'erario**. E, obiettivamente, sarebbe alquanto arduo sostenere che ciò non sia possibile, posto che i suddetti soggetti si troverebbero, ingiustificatamente, in **una situazione più gravosa** di chi deve sanare violazioni commesse negli anni dal 2009 in poi (e che non pagano nulla per gli anni più risalenti);
- la seconda soluzione, invece, sarebbe quella di ritenere **non accertabili con il raddoppio** dei termini quanto meno gli autori di violazioni commesse fino al 2008 (o, in taluni casi, fino a prima del 31 dicembre 2009) e che hanno **situazioni di collegamento** con altri soggetti (eredi, cointestatari, delegati ecc.) che **aderiscono regolarmente alla procedura**, soprattutto in considerazione del fatto che, allo stato attuale, la presentazione di istanze a zero **non ha ricevuto alcun avallo** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sarebbe opportuno che la questione venisse **chiarita quanto prima** dall'Agenzia delle entrate o, ancora meglio, dal legislatore, magari "sfruttando" la conversione del D.L. 153/2015 che ha concesso la proroga.

DICHIARAZIONI

In arrivo 220mila inviti a chi non ha presentato la dichiarazione

di Laura Mazzola

L'Agenzia delle entrate, con due **Comunicati stampa** datati 20 e 19 ottobre, ha reso noto il successo ottenuto grazie al **modello 730 precompilato** e ai **dati trasmessi** dai datori di lavoro e dagli **enti previdenziali**: riuscire ad inviare ai contribuenti, tramite posta, l'invito alla **verifica della propria posizione** ed eventualmente a porvi **rimedio**.

Così, in questi giorni 220mila contribuenti, che, pur avendo percepito **più redditi da lavoro dipendente** o da **pensione** da diversi istituti, non hanno effettuato il conguaglio delle imposte, verranno raggiunti da un invito a **presentare la dichiarazione dei redditi**, prima che l'Amministrazione finanziaria effettui dei controlli.

L'oggetto di dette lettere non è, quindi, come chiarito nel Comunicato di ieri, l'"avviso bonario" per la verifica di errori nei 730 precompilati o l'effettuazione di controlli; al contrario, si tratta di **inviti a presentare il modello Unico** – persone fisiche per quei contribuenti che, pur avendo percepito più redditi, non hanno ancora provveduto all'invio per il periodo d'imposta 2014.

In questo modo i contribuenti possono, entro **novanta giorni dalla scadenza** ordinaria del 30 settembre (29 dicembre 2015), beneficiare del **ravvedimento operoso** e di una significativa **riduzione delle sanzioni** dovute per la **tardiva presentazione della dichiarazione** (da 258 a 1.032 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) e per gli eventuali versamenti.

In merito si ricorda che i contribuenti possono evitare tale sanzione se, entro lo stesso termine di 90 giorni, versano spontaneamente una **sanzione ridotta** (25 euro, pari a **1/10 di 258 euro**).

Va, inoltre, ricordato che la violazione, connessa alla tardiva presentazione della dichiarazione telematica, è punita in capo agli intermediari con la sanzione minima di 516 euro. Pertanto, il **ravvedimento relativo alla tardiva trasmissione telematica** può essere sanato dall'intermediario, entro 90 giorni dal termine ordinario, con il versamento di **51 euro** (sanzione minima di 516 euro ridotta a 1/10).

Riassumendo, l'Agenzia delle entrate offre la possibilità ai contribuenti, che hanno percepito più redditi (senza conguaglio) e che non hanno ancora provveduto alla presentazione della dichiarazione, di poter rimediare in tempo senza incorrere in **controlli futuri**.

In questo modo l'Amministrazione finanziaria ha cambiato la strategia di **contrasto all'evasione fiscale**, basando il rapporto con i contribuenti sui **principi di trasparenza e**

collaborazione, previsti già da anni all'interno dello "Statuto dei diritti del contribuente".

I contribuenti che intendono ricevere maggiori informazioni e assistenza alla compilazione del modello Unico possono rivolgersi direttamente agli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, tramite l'accesso al sito *internet* o al *call center*.

ENTI NON COMMERCIALI

Ma quando si perde il diritto ad applicare la Legge 398/1991?

di Guido Martinelli

L'articolo 19 D.Lgs. 158/2015 ha eliminato, **a far data dal primo gennaio 2017** (salvo anticipazioni di tale data la cui possibilità sta già filtrando dai "Palazzi romani"), **la sanzione della decadenza** dal diritto di poter applicare il **regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991** in caso di **utilizzo del contante sopra la soglia dei mille euro**. Si deve intanto precisare che, seppur la norma di abrogazione interviene solo sulla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, alla luce della lettura estensiva che ne aveva dato l'Agenzia delle entrate (a tutte le associazioni senza scopo di lucro con la Risoluzione n. 102/E/2014), la decadenza della sanzione dovrà trovare applicazione anche in caso di **mancata tracciabilità** da parte di **associazioni non sportive**.

Tale novità ha risvegliato l'interesse sui casi (rimasti) in cui si perde il diritto ad utilizzare le agevolazioni previste dalla citata norma.

Intanto, ovviamente, si **decade** dal regime nel caso in cui vengano meno i **due presupposti**:

- **l'aspetto** soggettivo: essere stata accertata la reale natura lucrativa dell'ente;
- e quello del **volume d'affari**: aver superato i **250.000 euro di proventi commerciali** incassati nel periodo di imposta.

Il documento di prassi amministrativa più recente sul tema è la Circolare n. 9/E/2013 dell'Agenzia delle entrate, che offre una risposta in tal senso, rispondendo ad una serie di quesiti pervenuti all'ufficio: innanzitutto precisa, in maniera del tutto condivisibile, che **non costituisce causa di decadenza la mancata tenuta del registro riepilogativo** su cui annotare mensilmente i proventi commerciali di cui al modello previsto dal D.M. 11 febbraio 1997, quando i comportamenti del contribuente siano tali da rendere comunque trasparente la scelta per il regime contabile e la ricostruzione degli incassi commerciali.

Il passaggio successivo appare essere, invece, del tutto opinabile. Il tema è legato alla sussistenza, nello statuto del contribuente, dei principi previsti dall'articolo 90, comma 18, L. 289/2002, con particolare riferimento alle norme ispirate a "principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati".

Il documento di prassi, dopo aver chiarito i contenuti e i comportamenti che violino o meno detto principio, conclude affermando che, data "la violazione posta in essere dall'associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità dell'ente, si ritiene che l'associazione sportiva dilettantistica **decada dai benefici** recati dalla legge 398 del 1991 per **mancata osservanza**

della clausola di cui al citato articolo 90 comma 18, lettera e) della legge 289 del 2002“.

Si ritiene di non poter condividere questa conclusione. L'**assenza**, reale o presunta, del requisito della **democraticità nello statuto e/o nei comportamenti di un sodalizio** potrà produrre solo due conseguenze:

- la prima è il **venir meno dei requisiti previsti per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni** (e la conseguente iscrizione nel registro Coni);
- e la seconda, ad essa conseguente, è la **perdita della possibilità di applicare** i commi 1 (estensione alle società di capitali sportive dei benefici fiscali previsti per le associazioni), 3 (estensione delle agevolazioni sui compensi sportivi previsti dall'articolo 67, primo comma, lett. m), Tuir ai c.d. amministrativo – gestionali), 5 (imposta di registro in misura fissa), 7 (esonero dal pagamento delle concessioni governative), 8 (presunzione di spesa pubblicitaria delle sponsorizzazioni fino a euro 200.000), 9 (erogazioni liberali), 10 (Irap sui compensi sportivi), 11 (imposta di pubblicità), 12 (fondo Istituto per il credito sportivo), come prevede espressamente il primo comma dell'articolo 7, D.L. n. 136/2004. Anzi, la locuzione recata dalla norma citata (“*le disposizioni citate [...] si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi*“) sembra far intendere che possano esistere **associazioni sportive “non iscritte”** a cui si possano applicare le rimanenti agevolazioni.

Ma se anche volessimo sostenere che l'associazione sportiva che non ha i requisiti di cui al comma 18, dell'articolo 90, L. 289/2002 non sia più tale, rimane comunque, fino a prova contraria, un **ente senza scopo di lucro** e, come tale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, L. 66/2002, un ente che, a pieno titolo, gode della possibilità di applicare la legge 398/1991 (sul punto vedi anche EcNews del 20.02.2015 “[I dubbi ancora irrisolti della legge 398/91](#)”).

Pertanto, a parere di chi scrive, se il soggetto su base associativa può dimostrare di non aver avuto **scopo di lucro** e di non aver superato i **250.000 euro di incassi commerciali**, potrà utilizzare la Legge 398/1991 pur in presenza di **statuto “antidemocratico”**.

PATRIMONIO E TRUST

Il trust per realizzare un'opera benefica o di interesse pubblico

di Sergio Pellegrino

Il trust può venire utilizzato per realizzare un'opera benefica o di interesse pubblico per avere la certezza di un efficiente utilizzo delle risorse messe a disposizione dal "mecenate" e dell'effettiva attuazione del programma che questi ha definito.

Nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene ad esempio nel mondo anglosassone, il **mecenatismo** è un **fenomeno decisamente poco diffuso**: incidono forse motivazioni di carattere culturale, ma anche una certa **diffidenza circa l'effettivo utilizzo** da parte dei soggetti ai quali le risorse dovrebbero essere affidate, in special modo se essi sono **pubblici**, per la realizzazione delle opere che stanno "a cuore" di chi deve mettere mano al proprio portafoglio.

Anche in un ambito di questo tipo, il **trust** può rappresentare una **soluzione efficiente** per garantire il conseguimento di un obiettivo del genere, dando "tranquillità" al *mecenate* circa la **concreta realizzazione dell'opera voluta** e facendo così in modo che la collettività ne possa effettivamente beneficiare.

Ma, come sempre facciamo quando ragioniamo sull'opportunità dell'utilizzo del trust in un determinato contesto, ci dobbiamo interrogare **se non esistano nel nostro ordinamento possibili soluzioni alternative** che portino a conseguire i medesimi risultati o se invece il trust, anche in questo caso, abbia un *quid pluris*.

Nel caso di specie è evidente come la strada più "**naturale**" sarebbe quella della **donazione**: semplice concettualmente, ma **inefficiente all'atto pratico**.

E' infatti evidente che donando una determinata somma ad un ente, privato o pubblico che sia, il donante **non ha alcuna garanzia** circa il fatto che i fondi in questione vengano effettivamente ed integralmente utilizzati per l'opera che si intende finanziare.

Per ovviare a questo rischio, si potrebbe pensare di ricorrere alla **donazione modale**, gravando cioè il donatario di un'**obbligazione** – nel caso di specie la realizzazione dell'opera – il cui mancato rispetto determina la **risoluzione della donazione**.

Il donante in questo caso avrebbe titolo ad **agire giudizialmente** per costringere l'ente

all'adempimento o ottenere, in mancanza, il risarcimento del danno: non v'è però comunque possibilità di "incidere" sull'effettiva realizzazione dell'opera ed esercitare una funzione di controllo.

Altra possibile (e più sofisticata) strada da percorrere sarebbe quella della costituzione di una **fondazione ad hoc**, ma anche questo tipo di soluzione presenta **evidenti svantaggi**.

Innanzitutto il **controllo pubblicistico**, che fa sì che il *mecenate*, una volta costituita la fondazione, debba "uscire di scena", in considerazione della rigida struttura che caratterizza la fondazione, senza poter indirizzare in modo incisivo la realizzazione dell'opera.

Inoltre, laddove le risorse messe a disposizione si rivelassero **eccedenti** rispetto alle necessità dell'opera, il **surplus risultante** non potrebbe ritornare al *mecenate* o ai soggetti da questi indicati, ad esempio i propri discendenti, ma vi dovrebbe essere invece necessariamente la **devoluzione finale del patrimonio della fondazione**.

Il **trust** si presenta indubbiamente **soluzione maggiormente efficiente** rispetto alle due ipotesi appena presentate.

Attraverso il ricorso all'istituto, il ***mecenate-disponente*** istituirebbe il trust con la finalità di realizzare quella determinata opera, **trasferendo al trustee le risorse necessarie** per la sua concretizzazione e nel contempo informando la sua azione al **rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto istitutivo**.

Così facendo, il disponente acquisirebbe la certezza che l'ente chiamato ad attuare la stessa **non potrebbe "confondere" le risorse ricevute con il proprio patrimonio**. Non solo, l'atto istitutivo potrebbe prevedere, obbligando in tal senso il trustee, che le dazioni delle successive *tranches* di denaro siano condizionate alla **verifica circa l'effettivo e soddisfacente procedere dei lavori**.

L'atto potrebbe altresì stabilire, legittimamente, che le **risorse stanziate eventualmente esuberanti** rispetto alla realizzazione dell'opera vengano trasferite, al termine della durata del trust (che dovrebbe coincidere con il completamento dell'opera), ai soggetti indicati nello stesso atto, ad esempio i figli del disponente.

Il disponente potrebbe egli stesso assumere il ruolo di **guardiano** per poter esercitare un ulteriore controllo (mentre sarebbe opportuno che evitasse quello di trustee, attesa la posizione molto rigida assunta dalla Cassazione sulla legittimità dei trust autodichiarati).

Il trust darebbe **garanzie anche all'ente** che deve realizzare l'opera e che sarebbe in questo modo **certo di ricevere le risorse stabilite**.

L'utilizzo del trust per "finanziare" la realizzazione di opere benefiche o di pubblica utilità, che, come abbiamo visto, dà garanzie a tutti i soggetti interessati, dovrebbe essere **fortemente**

agevolato da parte del legislatore: viste le mancanze sempre più evidenti del pubblico in molti settori fondamentali dal punto di vista sociale, legate alla cronica assenza di risorse, i soggetti che hanno le disponibilità e la generosità di impegnarsi in opere di questo tipo dovrebbero essere infatti incentivati.

Purtroppo così non è, **almeno a livello fiscale:** si pone infatti il problema della **tassazione dell'atto di dotazione.**

Se il trust viene qualificato come **trust di scopo** e si prevede l'applicazione dell'**imposta di successione, donazione e sui vincoli di destinazione** nella misura dell'**8%**, è evidente come vi sia un **forte disincentivo** a supportare operazioni di questo tipo.

Purtroppo in quest'ottica si è posta, inopinatamente, la **Corte di Cassazione nell'ordinanza 3737 del 24 febbraio 2015.**

Il caso esaminato è quello di un **trust di scopo**, istituito dalla **Fondazione Cassa di risparmio di Perugia** assieme ad **alcuni enti pubblici** con l'obiettivo di **riqualificare l'aeroporto di Perugia**. Alla cessazione del trust, l'eventuale patrimonio residuo sarebbe stato **devoluto alla Regione Umbria o ad altro ente pubblico**.

La conclusione raggiunta dalla Suprema Corte è stata quella dell'applicazione dell'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione nella misura dell'**8%**.

A me sembra che **l'applicazione di un'imposizione così rilevante**, nel momento in cui un **privato destina proprie risorse alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico**, sia l'evidente sintomo di un **sistema totalmente irrazionale**, che andrebbe conseguentemente ripensato.



Due giorni insieme per parlare di trust, analizzando i molti accadimenti del 2015 e cercando di comprendere le prospettive future dell'istituto

hbspt.cta.load(393901, 'b3bdf009-c8ed-44b7-8f91-62d3d107b43b', {});